

# ASSOCIAZIONE «ADOTTA UN TERRAZZAMENTO IN CANALE DI BRENTA» APS

## STATUTO

### ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. **E' costituita**, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, **l'Associazione di Promozione Sociale denominata:**

« **Adotta un terrazzamento in Canale di Brenta** », con sede in via Garibaldi 27, nel Comune di Valstagna (c/o Biblioteca Comunale di Valstagna).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### ART. 2 - FINALITÀ

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. L'Associazione si forma a partire dal convincimento che il processo di abbandono e degrado a cui sono soggette le aree terrazzate adibite storicamente alla coltivazione del tabacco nel Canale di Brenta possa e debba essere fermato. L'Associazione si pone quindi come finalità generale quella di sostenere e coordinare gli sforzi per il recupero di queste aree terrazzate abbandonate, contribuire operativamente alla loro conservazione, stimolare forme di recupero sostenibili.
3. Le finalità specifiche che l'Associazione si propone sono:
  - a) sviluppare una maggiore consapevolezza, a scala locale, regionale, nazionale ed internazionale, del valore del paesaggio terrazzato del Canale di Brenta, raccogliendo risorse in varie forme per garantirne il mantenimento;
  - b) stimolare l'attenzione di quanti, abitanti della valle o originari della valle e allontanatisi da essa nei decenni passati, ancora detengono parti di questo patrimonio che vanno progressivamente deteriorandosi;
  - c) identificare degli affidatari per i terreni abbandonati, in pieno accordo con i proprietari, per garantire il loro nuovo utilizzo e la manutenzione necessaria alla conservazione del paesaggio terrazzato;
  - d) stimolare la consapevolezza e l'avvio di nuove forme di economia rurale in grado di mobilitare una parte sempre maggiore di persone (sia residenti della valle che non), promuovendo e sostenendo attività di pratica agricola, di apicoltura e di qualsiasi altro tipo di attività sostenibile a livello ambientale, economico e sociale.
4. Per realizzare le finalità qui sopra descritte l'Associazione si impegna a:
  - a) identificare dei terreni e terrazzamenti che si prestino ad attività di recupero e rimessa a coltura, entrando in contatto con i proprietari e concordando la concessione degli appezzamenti tramite un comodato d'uso all'Associazione, con un contratto e un regolamento che ne disciplini l'utilizzo;
  - b) affidare tramite una "adozione" i terreni ricevuti in affitto, o parte di essi, ai Soci per curarne la manutenzione, l'eventuale recupero e riqualificazione, la pulizia e la rimessa a coltura, con attività di piccola agricoltura ovvero in altre forme sostenibili (sociali, ricreative, ecc.), supportandone le attività e regolandone le forme;

- c) seguire e monitorare le attività realizzate dagli affidatari sui terreni, accompagnandole e sostenendole, verificandone la buona gestione e la manutenzione dei muri a secco, se necessario sollecitandoli a mettere in pratica le attività più indicate a garantire la tutela del paesaggio terrazzato;
- d) promuovere la conoscenza, la diffusione e l'adesione all'iniziativa di "adozione" dei terreni attraverso il regolare aggiornamento del sito web dell'Associazione, la pubblicazione di articoli su quotidiani e riviste a tiratura locale e nazionale, la realizzazione di presentazioni nel corso di eventi dalla scala locale a quella internazionale;
- e) attivare o promuovere percorsi formativi per accrescere la conoscenza delle problematiche inerenti i paesaggi terrazzati e i metodi per la loro cura, rivolti tanto agli istituti scolastici, quanto ai Soci, quanto ad un più ampio pubblico di interessati, con temi quali la costruzione e la riparazione dei muri a secco, l'attività orticola e di coltivazione biologica, l'apicoltura, ecc.;
- f) promuovere la diffusione del modello pratico e culturale di recupero dei terreni montani in stato di abbandono, nel Canale di Brenta come in altri territori, tramite forme sostenibili di uso del territorio terrazzato nel contesto socio-economico odierno, quali la piccola produzione a orientamento biologico, la valorizzazione sociale, favorendone altresì l'integrazione con il contesto urbano;
- g) realizzare altre tipologie di attività quando queste contribuiscano agli obiettivi descritti in premessa, in collaborazione con gli Enti pubblici locali, regionali e nazionali, con le altre associazioni della Canale di Brenta e non, con reti di cooperazione e solidarietà (secondo le modalità previste nel regolamento dell'Associazione).

### **ART. 3 - SOCI**

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e il regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Ci sono 2 categorie di Soci:  
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea ed hanno in 'adozione' (ovvero affidamento) uno o più terreni;  
sostenitori: sono coloro che versano la quota ordinaria (e un eventuale contributo libero), e non hanno in adozione terreni.
4. Soci ordinari e sostenitori partecipano parimenti all'Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

### **ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

1. I Soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e possono essere rimborsati nei casi previsti dal regolamento dell'Associazione per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

3. I Soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e il regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### **ART. 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO**

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. In merito all'esclusione dei Soci è ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

#### **ART. 6 - ORGANI SOCIALI**

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - Assemblea dei Soci;
  - Presidente;
  - Consiglio Direttivo;
  - Collegio dei Revisori dei Conti (organo eventuale).
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

#### **ART. 7 - ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART. 8 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

1. L'assemblea deve:
  - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
  - fissare l'importo della quota sociale annuale;
  - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
  - approvare l'eventuale regolamento interno;
  - eleggere il Consiglio Direttivo.

### **ART. 9 - VALIDITÀ ASSEMBLEE**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone che sono espresse con voto segreto (o quando la maggioranza dell'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei Soci.

### **ART. 10 - VERBALIZZAZIONE**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

### **ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 5 a un numero massimo di 7 membri (comunque dispari) eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo al suo interno elegge a maggioranza il Presidente e le altre cariche sociali.
4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
5. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati consecutivi.

### **ART. 12 - PRESIDENTE**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

### **ART. 13 - RISORSE ECONOMICHE**

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
  - a. quote e contributi degli Associati;
  - b. eredità, donazioni e legati;
  - c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - g. erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
  - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  - i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di Promozione Sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli Associati, anche in forma indiretta.
  3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
  4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

#### **ART. 14 - RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO**

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 15 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

#### **ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.